

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' E DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI LA PROVINCIA E IL COMUNE DI BIELLA

TRA

Provincia di Biella (P.I. 80026850034) nella persona del Dirigente del Servizio Trasporti Arch. Maria Luisa Conti nato a Vercelli il 9/02/1956, domiciliato per la carica presso in Biella, Via Quintino Sella,12

Comune di Biella (P.I.00221900020) nella persona del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale e Trasporti, Alberto Cecca nato a Torino il 21/03/1968 domiciliato per la carica presso in Biella, Via Battistero,4;

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, di seguito denominata "Agenzia" (C.F.97639830013), rappresentata dal Direttore Generale, Cesare Paonessa, appositamente delegato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3/2016 del 22/3/2016, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

Premesso che,

a) la L.R. 4 gennaio 2000 n. 1, in applicazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, disciplina il sistema del trasporto pubblico locale, individuando i diversi livelli di responsabilità in ambito regionale, attribuendo ai vari livelli funzioni e compiti amministrativi, delineando gli strumenti e le procedure per la definizione degli obiettivi ed il perseguimento degli stessi, rappresentando gli strumenti di finanziamento del sistema;

b) con D.G.R. Piemonte n. 17-4134 del 12 luglio 2012 il territorio regionale è stato suddiviso in n. 4 bacini ottimali costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012; in particolare, la D.G.R. Piemonte n. 17-4134 ha individuato il bacino ottimale n. 3 "Nord Est" corrispondente alle Province Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, assegnando "il ruolo di Ente di Governo al Consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000 ricadenti nel bacino stesso", al quale spetta assicurare la programmazione unitaria del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

c) con le L.R. nn. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato modifiche alla L.R. 1/2000, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio di cui all'art. 8 della legge medesima, ridenominato da "Agenzia per la Mobilità metropolitana e regionale" in "Agenzia della mobilità piemontese", di seguito Agenzia, il quale è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;

d) lo Statuto e la Convenzione dell'Agenzia sono stati definitivamente approvati dalla Regione Piemonte con DGR 32-2101 del 14/09/2015, pubblicata sul BURP del 01/10/2015;

e) Le procedure per l'adesione all'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale, si sono concluse al termine del 2015 con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 45 del 16 ottobre 2015 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 087 del 3 novembre 2015 che hanno approvato lo Statuto e la Convenzione costitutiva del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese";

f) sul BURP n. 45 del 12 novembre 2015 è stato pubblicato l'elenco degli enti che hanno approvato i testi di Convenzione e Statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Convenzione che prevede che "L'Agenzia della mobilità piemontese diventa operativa dalla data di pubblicazione sul BURP dell'elenco degli Enti di cui all'Allegato A che hanno approvato i testi di Convenzione e Statuto, rappresentanti nel complesso una quota di partecipazione pari almeno al 65% del totale delle quote di partecipazione";

g) l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia, prevede che gli Enti aderenti possano esercitare tramite l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, inoltre, l'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati;

h) l'art. 10, comma 4 bis della L.R. 1/2000 stabilisce che gli enti soggetti di delega stipulino, con l'Agenzia, apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere.

i) l'art. 10 comma 2.1 della L.R. 1/2000 stabilisce che *"Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 in ordine alla validità dei contratti di servizio, in fase di prima attuazione dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli enti possono stipulare contratti di durata inferiore ai sei anni al fine di favorire, all'interno dei bacini ottimali individuati con provvedimento della Giunta regionale, l'allineamento ad un'unica data delle scadenze dei nuovi contratti di servizio con quelli in essere già affidati con procedure di gara"*.

Premesso inoltre che

- l'art. 21 della Legge Regionale 1/2000 ha definito le procedure transitorie da applicare alla stipulazione del primo contratto di servizio relativamente al periodo 2001-2002;
- in data 02/07/2001 (rep. 908), a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 1/2000, è stato stipulato il primo contratto di servizio fra Provincia di Biella e ATAP s.p.a. per l'esercizio del Trasporto Pubblico Extraurbano sulla rete provinciale;
- in data 20/04/2001 (rep. 574), a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 1/2000, è stato stipulato il primo contratto di servizio fra Comune di Biella e ATAP s.p.a. per l'esercizio del Trasporto Pubblico Urbano e della funicolare Biella Piano/Biella Piazza;
- i suddetti contratti di servizio con successivi atti sono stati periodicamente prorogati;
- In data 10/09/2013 è stato avviato il servizio di Trasporto Pubblico su gomma Integrato Urbano-Extraurbano del Bacino provinciale di Biella la cui gestione è definita annualmente attraverso un protocollo operativo sottoscritto tra Provincia e Comune di Biella;
- il primo Contratto di Servizio non determinava le modalità di revisione annuale del corrispettivo; al momento della sua stesura e sottoscrizione si presupponeva una durata e validità limitata al periodo 2001-2002, visto il termine del 31.12.2002 inizialmente dettato dalla L.R. 1/2000 per la conclusione del regime transitorio;
- numerose sono state le ragioni che hanno determinato il protrarsi del regime di proroga, accompagnate dal contestuale rinvio dei termini di legge per gli affidamenti tramite procedure a evidenza pubblica, dalla costante evoluzione del quadro normativo, finanziario e programmatico;
- in data 11/09/2006 tra le Province ed i Comuni di Biella e Vercelli è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per la progettazione e gestione di un'unica gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbani ed urbani dei bacini vercellese e biellese;
- gli Enti sottoscrittori del Protocollo d'intesa per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico del Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli con propri atti Deliberativi hanno affidato alla Provincia di Biella il ruolo di Ente capofila unitamente al compito di coordinare le attività che necessitano di una gestione unitaria e di monitorare la regolare attuazione del processo di gara;
- La Giunta Provinciale di Biella con Deliberazione n. 28 del 13/02/2012, considerando la riduzione e la parziale indeterminazione delle risorse disponibili per l'intera durata del periodo di affidamento dei servizi unitamente alle intervenute modifiche normative in materia di procedure di affidamento e regime di regolazione dei servizi e la conseguente impossibilità di confermare le condizioni di gara inizialmente adottate, ha valutato necessario e urgente procedere alla revoca del bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale pubblicato sulla G.U.C.E. in data 27/02/2010 e sulla G.U.R.I. in data 03/03/2010;
- con Determinazione dirigenziale n. 435 in data 16/02/2012 è stata disposta la revoca del bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. in data 27/02/2010 e sulla G.U.R.I. in data 03/03/2010, relativo all'affidamento

dei servizi di trasporto pubblico locale inclusi in un unico lotto denominato "Bacino Interprovinciale di Biella e Vercelli";

- in specifico non si è potuto procedere ad un nuovo affidamento dei servizi con procedura ad evidenza pubblica, in quanto la Regione Piemonte, con D.G.R. 17-4134 del 12.07.2012, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3bis del decreto legge 138/2011 convertito nella legge 148/2011, ha previsto un ambito territoriale ottimale comprendente le Province di Biella, Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, gestito da un consorzio degli enti soggetti di delega;
- L'art. 5 comma 1 bis. della legge regionale 1/2000 così come modificata dalla legge regionale 1/2015 stabilisce che "Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano, a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti e parere vincolante della Regione."
- Al fine garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale, per l'anno 2016, l'Amministrazione provinciale con nota prot. 36671 del 23 dicembre 2015, ha invitato l'ATAP S.P.A. a proseguire oltre il termine del 31/12/2015 i servizi di trasporto pubblico integrati Urbani-Extraurbani secondo il programma di esercizio in vigore
- L'Agenzia per la Mobilità Piemontese con nota n.0003859/2016 del 6/5/2016 ha attestato la garanzia della copertura finanziaria dei Servizi di TPL della Provincia e del Comune di Biella, nella misura corrispondente al Bilancio di previsione relativo all'anno 2016 approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2 del 29.04.2016 e fatte salve diverse indicazioni da parte dell'Assemblea del Bacino Nord-Est
- La Provincia e il Comune di Biella enti soggetti di delega ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. 1/2000, hanno sottoscritto l'Accordo di Servizio, allegato 1 alla presente convenzione, quale atto di proroga dei Contratti di Servizio relativi all'esercizio delle linee di Trasporto Pubblico Locale Urbano/Extraurbano di persone, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, per previsti complessivi km 1.986.677,46 per il servizio su gomma e per previsti complessivi km 23.500 per il servizio funicolare..

Dato atto che:

- è necessario procedere al trasferimento all'Agenzia della titolarità e della gestione dell'Accordo di Servizio del Trasporto Pubblico Locale Urbano/Extraurbano individuando oggetto, tempi e modalità:
- per il trasferimento della titolarità e della gestione del sopra indicato Contratto di Servizio, è stato predisposto il preventivo 2016 (allegato 2) che individua distintamente :
 - o servizi minimi e servizi aggiuntivi, comprese le agevolazioni tariffarie, e relativi costi
 - o le compensazioni economiche contrattuali (€/km) preventivo 2016);
 - o l'ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi, e le risorse destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi ulteriori rispetto a quelle disposte dalla Regione Piemonte.
- le obbligazioni derivanti dalla titolarità dell'Accordo di servizio sono poste a capo all'Agenzia dalla data del 01/04/2016;
- la gestione dell'Accordo di servizio da parte dell'Agenzia viene assunta a decorrere dal 01/07/2016;
- a partire dal 01/07/2016 la programmazione dei servizi dovrà essere strutturata sulla base delle esigenze del territorio provinciale nel rispetto di parametri uniformi a livello regionale dell'offerta Complessiva del TPL, concordata con la Provincia conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del TPL, e con gli Enti soggetti di delega, e basata sulle risorse regionali che saranno trasferite direttamente all'Agenzia;
- per quanto riguarda le risorse necessarie per la gestione dei contratti per l'esercizio 2016, le risorse regionali per i servizi minimi verranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia sulla base del Programma triennale regionale 2016-2018 in virtù della DGR n. 12-2217 del 12/10/2015 (linee guida per la redazione del PTS);

- i Programmi di Esercizio Aziendali del servizio urbano-extraurbano della Provincia di Biella sono disponibili sulla piattaforma regionale OMNIBUS.

Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto dell'Agenzia;
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ed in particolare il comma 2 bis che prevede che a fare data dal 30 giugno 2014 detti accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
- vista la Determinazione del Dirigente del servizio Trasporti della Provinciale di Biella del 24/06/2016 n. 692 di approvazione dello schema di Convenzione;
- vista la Delibera del Consiglio Comunale di Biella del 28/06/2016 n. 54 di approvazione dello schema di Convenzione
- vista la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia del n. 15/2016 del 30/06/2016 di approvazione dello schema di Convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 Richiamo alle premesse e rinvio agli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante della Convenzione.

ART. 2 Oggetto della Convenzione

1. E' oggetto della Convenzione il trasferimento della titolarità dell'Accordo di servizio di trasporto pubblico locale afferenti alla Provincia e al Comune di Biella, sottoscritto a titolo di proroga dei Contratti di Servizio relativi all'esercizio delle linee di Trasporto Pubblico Locale Urbano/Extraurbano di persone, il cui testo è contenuto nell'Allegato 1;

2. L'Allegato 2 definisce

- o servizi minimi e servizi aggiuntivi, comprese le agevolazioni tariffarie, e relative coperture finanziarie
- o le compensazioni economiche contrattuali (€/km) preventivo 2016);
- o l'ammontare delle risorse economiche regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi, e le risorse destinate a garantire la copertura economica di servizi aggiuntivi ulteriori rispetto a quelle disposte dalla Regione Piemonte.

i programmi di esercizio aziendali del servizio urbano- extraurbano della Provincia di Biella sono disponibili sulla piattaforma Regionale OMNIBUS.

ART. 3 Impegni delle parti

1. A far data dal 01/04/2016 le obbligazioni per il finanziamento della gestione dei contratti di servizio sono poste a capo dell'Agenzia, che si impegna a garantirle in rapporto alle risorse assegnate dalla Regione Piemonte e in coerenza con le deliberazioni assunte dall'Assemblea del Bacino Nord Est. Le risorse

regionali verranno trasferite dalla Regione direttamente all'Agenzia e saranno utilizzate per far fronte agli obblighi contrattuali (extraurbano- urbano gomma 01/01/2016 - 31.12.2916):

- per il finanziamento dei servizi minimi urbani-extraurbani integrati su gomma per € 3.554.920,24 (I.V.A. esclusa) periodo 1/1/2016-31/12/2016;
- per il servizio funicolare interamente finanziato dal Comune di Biella sono previsti € 200.854,50 (I.V.A. esclusa) periodo 1/1/2016-31/12/2016

2. La Provincia e il Comune di Biella si impegnano ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale. L'istruttoria per le variazioni dei servizi è effettuata dall'agenzia che, concorde la Provincia, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti;

3. L'Agenzia, per quanto di sua competenza anche nella fase di definizione delle risorse, si impegna a garantire sul territorio regionale parametri omogenei a riguardo dell'offerta complessiva del TPL (ferro + gomma), e ad assicurare adeguati livelli di servizio per il bacino del nord-est, da definire sulla base delle esigenze di mobilità del territorio provinciale.

4. La programmazione dei servizi e la definizione del nuovo "progetto di TPL" propedeutico all'affidamento dei servizi del bacino unico, dovranno essere concordate conformemente a quanto previsto dalla L. n. 56/2014 in materia di pianificazione del trasporto pubblico

5. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi dell'ente cedente.

ART. 4 Personale

1. Per la gestione dei contratti e dei relativi servizi di competenza della Provincia di Biella e in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 56/2014 che attribuisce alle Province i compiti di pianificazione del TPL in ambito provinciale, e dalle disposizioni regionali di cui alla L.R. 23/2015, l'Agenzia si potrà avvalere del personale dipendente della Provincia che opererà presso la sede della Provincia di Biella. I relativi costi saranno coperti con il fondo all'uopo previsto dalla predetta legge regionale e integrati con parte delle risorse di cui all'art. 26 comma 3 della L.R. 1/2000 che sarà trasferito dall'Agenzia.

ART. 5 Decorrenza della Convenzione

1. La Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La titolarità del contratto di servizio è trasferita a far data dal 01/04/2016
3. La gestione del contratto di servizio è trasferita a far data dal 01/07/2016
4. Il presente accordo ha una validità funzionale alla durata dei contratti di servizio oggetto del trasferimento.

ART. 6 Modifiche alla Convenzione

1. La Convenzione potrà essere modificata e integrata su proposta di ciascuno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime degli enti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 7 Effetti della Convenzione

1. I soggetti che stipulano la presente Convenzione hanno l'obbligo di rispettarla in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino la Convenzione medesima o che contrastino con essa.
2. I soggetti che stipulano la presente Convenzione sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi.

3. Della sottoscrizione della Convenzione e dei relativi effetti viene data comunicazione alla Regione Piemonte e agli aggiudicatari dei servizi i cui contratti sono oggetto del trasferimento.

ART. 8 Responsabili della Convenzione e Comitato di monitoraggio

1. Ciascuno degli Enti firmatari individua un proprio Responsabile della Convenzione.

2. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico della Convenzione composto dai Responsabili di cui al precedente comma e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.

3. Il Comitato:

- vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della Convenzione;
- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione della Convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione della Convenzione;
- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione della Convenzione;
- approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti della Convenzione e dei suoi Allegati.

ART. 9 Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti della Convenzione non sospenderanno l'esecuzione della stessa e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di monitoraggio di cui al precedente art. 8.

ART. 10 Sottoscrizione e pubblicazione

1. La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritta digitalmente nelle forme ivi previste.

2. L'Agenzia provvede alla pubblicazione della Convenzione sul proprio sito internet provvedendo alla pubblicazione della stessa sul B.U.R. Piemonte con oneri a proprio carico.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell'Ente rappresentato.

Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale

- | | |
|---|-------------------------|
| ➤ Per l'Agenzia della mobilità piemontese | Ing. Cesare PAONESSA |
| ➤ Per la Provincia di Biella | Arch. Maria Luisa CONTI |
| ➤ Per il Comune di Biella | Arch. Alberto CECCA |